



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - fax 040/43446 - C.F. 80016740328

e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it

sito web: <http://www.scuola.fvg.it/>

Prot. n. AOODRFR/11471

Trieste, 20 dicembre 2012

A mezzo posta elettronica

Ai Dirigenti degli istituti scolastici statali e
paritari della Regione loro sedi

E p. c.

Ai Dirigenti degli Uffici V-VI-VII-VIII loro sedi

Al Sito istituzionale

Oggetto: adempimenti degli Istituti Scolastici in materia di Imposta Regionale sulle Attività Produttive (Irap).

Presupposto dell'assoggettamento all'Imposta Regionale sulle Attività Produttive.

Ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istitutivo dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive, presupposto dell'assoggettamento all'imposta è *“l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”*

Istituzioni Scolastiche quali Soggetti passivi

Ai sensi del successivo articolo 3, comma 1, lettera e-bis) del Decreto Legislativo sopra citato rientrano tra i soggetti passivi tutte le amministrazioni dello Stato compresi gli istituti, le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative.

Per quanto sopra descritto, ne consegue che le Istituzioni Scolastiche sono soggette agli obblighi di dichiarazione e versamento dell'Irap.

LA DICHIARAZIONE IRAP, SCADENZE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Le Istituzioni Scolastiche sono tenute a dichiarare, per ogni periodo d'imposta, anche qualora non si generasse alcun debito d'imposta, i componenti positivi e negativi che concorrono alla formazione della base imponibile.

Modello di dichiarazione Irap

La dichiarazione Irap dovrà essere redatta utilizzando il modello Irap annualmente approvato e disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Quadri da compilare.

Il quadro dedicato alle istituzioni scolastiche è il quadro IK che riporta una sezione dedicata all'imponibile legato alle attività istituzionali ed una seconda sezione dedicata ad eventuali attività commerciali svolte e per le quali si è optato per la tassazione con i criteri analoghi agli enti commerciali. I risultati positivi e negativi delle due sezioni non possono essere compensati tra loro!

Oltre al frontespizio andranno compilati il quadro IR ed il quadro IS, laddove presenti i presupposti.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - fax 040/43446 - C.F. 80016740328

e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it

sito web: <http://www.scuola.fvg.it/>

Scadenza di presentazione

La dichiarazione Irap deve essere presentata entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (quindi entro il 30 settembre e, qualora il termine coincida con il sabato, con la domenica oppure con un giorno festivo, il giorno immediatamente successivo).

Caso di ritardata presentazione entro 90 giorni dalla scadenza.

Se il ritardo è inferiore al termine di 90 giorni (quindi entro il 31 dicembre, sempre che il giorno non coincida con il sabato, con la domenica oppure con un giorno festivo), la dichiarazione si considera comunque valida ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del Dpr 322/1998, ma sulla base della circolare n. 1 del 25 gennaio 1999 capitolo 1, paragrafo 1.2, "*ai soli effetti sanzionatori la tardiva presentazione della dichiarazione è equiparata all'omessa presentazione*" e "*la tardiva presentazione della dichiarazione (entro i 90 giorni) è punibile, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 471, con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila (258 euro) a lire due milioni (1.032 euro)*".

La sanzione per la ritardata presentazione verrà ridotta ad un decimo dell'importo minimo di 258 euro (quindi 25 euro) nel caso in cui l'istituzione ritardataria ne provveda al versamento spontaneo tramite il modello F24 (codice tributo: 8911, anno di riferimento: anno relativo ai dati dichiarati).

Caso di ritardata presentazione oltre 90 giorni dalla scadenza.

Se il ritardo è superiore al termine di 90 giorni, la dichiarazione viene considerata OMESSA e sono applicabili le sanzioni sopra citate (sanzione dal 120% al 240% dell'imposta dovuta e non versata, con un minimo di 258 euro; sanzione in assenza di un debito d'imposta da 258 a 1.032 euro). La dichiarazione presentata oltre il termine di 90 giorni, anche se omessa, costituisce comunque titolo per la riscossione dell'imposta dovuta in base agli imponibili in essa indicati (articolo 2, comma 7, del citato Dpr 322/98).

Modalità di presentazione dichiarazione Irap

La dichiarazione Irap deve essere trasmessa in via telematica tramite una delle modalità indicate:

- 1) utilizzo dei canali telematici dell'Agenzia delle Entrate (portale Entratel) tramite le credenziali in possesso dell'utenza;
- 2) utilizzo del servizio offerto dagli Uffici dell'Agenzia delle Entrate che provvederanno direttamente all'invio telematico;
- 3) incarico intermediari abilitati (commercialisti o revisori contabili iscritti all'albo, associazioni di categoria, Centri di Assistenza Fiscale, ecc.) che dovranno rilasciare:
 - a) nell'immediato: una dichiarazione datata e firmata contenente l'assunzione dell'impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione,
 - b) entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione: l'originale della dichiarazione firmata dal contribuente e la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta ricezione.

Si precisa che gli oneri scaturenti dall'incarico dell'invio telematico della dichiarazione a professionisti esterni non potranno gravare sul bilancio dell'Istituzione Scolastica ma dovranno essere sostenuti direttamente dal rappresentante legale (Dirigente Scolastico).



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - fax 040/43446 - C.F. 80016740328

e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it

sito web: <http://www.scuola.fvg.it/>

ERRORI NELLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IRAP

Le modalità di correzione degli errori contenuti nella dichiarazione Irap sono diverse se vengono effettuate prima o dopo la scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione stessa.

a) Correzioni apportate entro i termini di presentazione

In questo caso andrà presentata una nuova dichiarazione che riporterà la casella “Correttiva nei termini” barrata.

Emersione di maggiore imposta o minore credito.

Se, nella dichiarazione corretta, emerge una maggiore imposta oppure un minore credito, l'istituzione dovrà procedere al versamento delle somme dovute e, nel caso in cui i termini per il versamento fossero già scaduti, sarà possibile ricorrere al ravvedimento operoso, beneficiando di sanzioni ridotte.

Emersione di minore imposta o maggiore credito.

Se, nella dichiarazione corretta, emerge una minore imposta oppure un maggiore credito, l'istituzione potrà chiederne il rimborso, utilizzare il credito nell'anno d'imposta successivo oppure utilizzare il credito in compensazione con altri tributi.

b) Correzioni apportate oltre i termini di presentazione

In questo caso andrà presentata una *dichiarazione integrativa* (in aumento o in diminuzione) di quella originaria validamente presentata (è considerata tale anche la dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine di scadenza).

Emersione di maggiore imposta o minore credito.

In questo caso, se la dichiarazione integrativa è presentata entro la scadenza della dichiarazione relativa all'anno successivo, è possibile far ricorso al ravvedimento operoso beneficiando di sanzioni ridotte.

Nel caso in cui, invece, venga presentata entro i termini per l'accertamento (entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione), la dichiarazione integrativa rimane valida ma le sanzioni non verranno ridotte, sempreché non siano già iniziati accessi, ispezioni o verifiche.

Emersione di minore imposta o maggiore credito.

In questo caso l'istituzione potrà chiederne il rimborso, utilizzare il credito nell'anno d'imposta successivo oppure utilizzare il credito in compensazione con altri tributi.

La dichiarazione integrativa in diminuzione andrà presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - fax 040/43446 - C.F. 80016740328
e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it - PEC: drfr@postacert.istruzione.it
sito web: <http://www.scuola.fvg.it/>

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA EX ART. 2, COMMA 8-TER, DPR 322/98

L'istituzione scolastica potrà presentare una dichiarazione integrativa, entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, al fine della trasformazione della richiesta di rimborso del credito d'imposta in credito da utilizzare in compensazione.

Questa opzione è possibile solamente se il rimborso non sia stato già erogato, anche parzialmente.

Sanzioni correlate ad errori nella dichiarazione.

In caso di mancato, carente o tardivo versamento dell'Irap dichiarata oppure sulla maggiore imposta dovuta a seguito degli errori riscontrati durante i controlli automatici ed i controlli formali è prevista l'applicazione della sanzione del 30%.

Laddove ne ricorrano le condizioni, l'istituzione scolastica può avvalersi del ravvedimento operoso, usufruendo della riduzione delle sanzioni.

Nel caso di accettazione della contestazione operata dall'Ufficio, la sanzione verrà ridotta.

VERSAMENTI IRAP

Gli istituti scolastici sono tenuti al versamento mensile dell'Irap, entro il giorno 15 del mese successivo all'erogazione dei compensi costituenti la base imponibile (secondo il principio "per cassa"), ed al versamento dell'eventuale saldo entro i termini stabiliti per le imposte sui redditi (attualmente entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta senza maggiorazioni, oppure entro il trentesimo giorno successivo al termine ordinario di scadenza con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse).

Si segnala che se il termine del pagamento coincide con il sabato o con un giorno festivo va effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

Il modello da utilizzare per il versamento dell'imposta è l'F24 ordinario. Per quanto riguarda le istituzioni scolastiche con gestione economica separata e, quindi, titolari di partita I.V.A., vige l'obbligo di avvalersi dell'F24 telematico.

Il codice tributo relativo al versamento mensile è il 3858 ed il codice Regione da indicare è 07 (Friuli Venezia Giulia).

L'aliquota attualmente in vigore è l'8,50% e va applicata all'ammontare degli emolumenti corrisposti. Qualora l'ammontare sia pari o inferiore ad euro 10,33 l'obbligo di versamento resta sospeso fino alla scadenza successiva.

CALCOLO DELL'IMPOSTA DOVUTA

La base imponibile è determinata dalla somma delle seguenti voci:

- ammontare complessivo delle retribuzioni erogate al personale dipendente nel corso dell'anno di riferimento in misura pari all'ammontare imponibile ai fini previdenziali;
- erogazioni costituenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ad esclusione delle somme relative a borse di studio o assegni esenti dall'Irpef);
- compensi erogati per lavoro autonomo non esercitato abitualmente.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - fax 040/43446 - C.F. 80016740328

e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it

sito web: <http://www.scuola.fvg.it/>

ERRORI NEL VERSAMENTO

Nel caso emergano errori nella compilazione del modello F24, le istituzioni scolastiche possono presentare un'istanza di rettifica presso uno degli Uffici Territoriali dell'Agenzia delle Entrate chiedendo la correzione degli errori riportati.

Nel caso invece in cui si ravvisi un omissione o un insufficiente versamento è prevista la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso, tramite il pagamento, oltre al tributo ed agli interessi, delle sanzioni ridotte nelle misure che seguono:

- Ravvedimento operoso entro 15 giorni dalla scadenza: 0,2% per ciascun giorno di ritardo (invece che 3% su base fissa);
- Ravvedimento operoso entro 30 giorni dalla scadenza: 3% su base fissa e non giornaliera (invece che 30% dell'imposta dovuta);
- Ravvedimento operoso oltre 30 giorni dalla scadenza ed entro la scadenza della dichiarazione successiva: 3,75% su base fissa e non giornaliera (invece che 30% dell'imposta dovuta);

Il codice tributo dell'imposta non versata rimane sempre il 3858, il codice degli interessi sul ravvedimento Irap è il 1993 ed il codice della relativa sanzione pecuniaria Irap è il 8907.

il Direttore Generale
F.to Daniela Beltrame

Il responsabile del procedimento
Dr.ssa Monica Nardella
Recapito telefonico 040 4194140